

# **BVGer D-421/2022 vom 4. Februar 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-02-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-421\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-421_2022)

FR: TAF D-421/2022 du 4 février 2022

IT: TAF D-421/2022 del 4 febbraio 2022

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Ai sensi dell'art. 111a cpv.1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

### **E. 3**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

### **E. 4.1**

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato

D-421/2022 Pagina 6 terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

### **E. 4.2**

Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III.

Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

#### **E. 4.3**

In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3).

#### **E. 5.1**

Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Invero, egli non avrebbe fornito alcun documento originale che possa comprovare l'identità dichiarata, essendo come la copia della taskara presentata, secondo la quale al momento dell'emissione (il [...]) avrebbe avuto (...) anni, avrebbe un valore probatorio ridotto, in quanto indicherebbe soltanto una stima dell'età, e non sarebbe possibile verificarne l'autenticità. Inoltre egli avrebbe fornito delle dichiarazioni contraddittorie e vaghe sia circa la sua data di nascita che in merito alla sua biografia. Ancora, la perizia medica avrebbe escluso la sua minore età e la data di nascita da lui declinata. Inoltre, anche il suo aspetto fisico, malgrado tale elemento abbia scarso valore probatorio, propenderebbe per un'età maggiore a quella da lui asserita. Tali conclusioni non sarebbero poste in discussione né dalle asserzioni sollevate nel corso del verbale d'audizione, né dallo scritto successivo della sua rappresentante legale del 24 novembre 2021. Pertanto, la SEM ha considerato il ricorrente maggiorenne per il seguito della procedura – procedendo anche alla modifica d'ufficio della data di nascita presente nel Sistema d'informazione centrale della migra-

D-421/2022 Pagina 7 zione (SIMIC), al (...) – e pertanto concludendo che egli non possa avvalersi delle relative disposizioni del Regolamento Dublino III applicabili ai minorenni.

#### **E. 5.2**

Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore. Innanzitutto, la decisione sarebbe molto più motivata sull'aspetto dell'età rispetto a quanto enunciato piuttosto vagamente dalla SEM nel corso dell'audizione, impedendo in tal modo al ricorrente di esprimersi in modo completo sul punto in questione. Proseguendo, l'insorgente ritiene come i documenti presentati dinanzi all'autorità inferiore – ovvero la copia della traduzione in inglese della sua taskara, come pure copia della sua tessera di vaccinazioni, quest'ultima che sarebbe stata del tutto ignorata dalla SEM – siano meritevoli di essere esaminati ed integrati nell'esame complessivo delle sue dichiarazioni. Gli stessi documenti confermerebbero la minore età da lui asserita. Riguardo alla data di nascita dichiarata, non sarebbe inoltre ravvisabile alcuna contraddizione, ma piuttosto un errore di conversione, essendo che il ricorrente non conoscerebbe il calendario greco-goriano. Peraltro, non risulterebbe confermato dal minore in sede di audizione come egli abbia compilato di proprio pugno il foglio dei dati personali come motivato dall'autorità sindacata. Altresì, a

differenza di quanto concluso da quest'ultima nella decisione avversata, il ricorrente avrebbe fornito indicazioni circa la sua età, la sua biografia e le relazioni familiari in modo preciso e plausibile, anche tenuto conto del contesto di provenienza dell'insorgente, e del fatto che egli non conosce e non sarebbe abituato ad usare le date del calendario. Rispetto a tali allegazioni poi, come emergerebbe dallo stesso verbale d'audizione, il ricorrente non si sarebbe mai rifiutato di rispondere come sostenuto invece a torto dalla SEM, bensì non sarebbe stato in grado di fornire una data precisa, indicandone quindi le età che avrebbe avuto nei vari momenti. L'insorgente disquisisce poi in merito ai risultati peritali svolti per determinare l'età probabile dell'interessato. A mente sua le conclusioni peritali ignorerebbero l'età minima riportata nell'esame odontostomatologico (di 15,3 anni ed un massimo di 19,6 anni), che andrebbe confrontata con l'età minima dell'esame delle articolazioni sterno-clavicolarie (19 anni), come avvenuto per analoghe perizie, giungendo ad un'età minima conclusiva di 17,15 anni. Le conclusioni adottate nella perizia, che non terrebbero conto di questi ultimi rilievi, sarebbero lesive del superiore interesse del fanciullo. Inoltre, i parametri di confronto usati nella valutazione peritale non terrebbero conto delle possibili differenze nello sviluppo dovute all'origine ed al vissuto individuale, come pure che l'etnia del ricorrente differirebbe da quella del campione di riferimento impiegato per il raffronto statistico. Citando poi alcuni passi della sentenza del Tribunale E-891/2017 dell'8 agosto 2018 (pubblicata quale

D-421/2022 Pagina 8 DTAF 2018 VI/3), l'interessato sostiene come il valore probatorio della perizia, sarebbe molto debole, vista l'età minima riportata in uno dei due esami, la sovrapposizione praticamente nulla degli intervalli di età e la mancanza di spiegazioni mediche plausibili riguardo tali divergenze. Infine, dalla risposta slovena alla domanda di informazioni della Svizzera, risulterebbe come la data di nascita del ricorrente sia il (...), conseguentemente potendo quindi desumerne come il predetto sarebbe stato registrato quale minore in Slovenia. Alla luce quindi di tutti gli elementi sopra riportati, l'insorgente conclude come egli andrebbe considerato minore. La SEM lo avrebbe invece erroneamente ritenuto maggiorenne, omettendo di valutare nella decisione querelata i documenti da lui prodotti in corso di procedura, interpretando le allegazioni in maniera contraria all'art. 7 LASi e conferendo all'esito peritale un valore superiore di quello che sarebbe desumibile dall'analisi di dettaglio del rapporto peritale, e ciò senza peraltro in alcun modo motivare il proprio convincimento rispetto alle censure espresse dal ricorrente circa l'interpretazione dell'esito peritale. Da ultimo, l'insorgente sottolinea come, malgrado la SEM parrebbe aver trasmesso il rapporto peritale all'autorità slovena, tuttavia si sarebbe limitata a riportare le conclusioni contenute nell'ultima pagina della perizia, senza indicare né il carattere controverso della modifica della data, né che l'esame odontostomatologico avrebbe fornito una stima sostanzialmente confermativa della minore età.

### **E. 6.1**

Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa

la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).

## **E. 6.2**

L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1,

D-421/2022 Pagina 9 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C\_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

## **E. 6.3**

Ora, nella presente fattispecie, a differenza di quanto addotto nel suo ricorso, l'autorità inferiore ha presentato al ricorrente già nel corso del verbale d'audizione del (...) novembre 2021 tutti gli elementi determinanti che l'hanno condotta ad escludere la minore età dell'insorgente, i quali si ritrovano integralmente anche nella decisione avversata, e sui quali è stata data all'insorgente ampia possibilità di essere sentito (cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 8.01, pag. 10 seg.; cfr. anche atti SEM n. 31/3 e 39/1). Il fatto solo che sui diversi elementi presentati già nel corso del verbale, la decisione impugnata sia maggiormente sviluppata, non rappresenta quindi in alcun modo una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, anche secondo la giurisprudenza sviluppata in materia (cfr. supra consid. 6.1). Al contrario poi di quanto affermato dall'insorgente nel memoriale ricorsuale, l'autorità inferiore appare aver preso in considerazione nella sua valutazione le sue contestazioni in ordine alle conclusioni peritali, indicando sufficientemente le ragioni per le quali le stesse non muterebbero la conclusione alla quale la SEM è giunta (cfr. p.to I, pag. 4 seg. della decisione impugnata). Peraltro, sul punto posto in questione, il ricorrente ha presentato un memoriale ricorsuale articolato, dimostrando così di aver ben compreso la portata e le argomentazioni del provvedimento avversato. Non si ravvisa pertanto alcuna violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore nella decisione querelata. Le censure formali testé considerate, vanno quindi recisamente respinte.

### **E. 6.4.1**

Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LASi in relazione con l'art. art. 12 PA). L'accertamento dei fatti è incompleto allorché tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non

D-421/2022 Pagina 10 conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHÉ/KUHN, *Öffentliches Verfahrensrecht*, 2a ed. 2015, n. marg. 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, *Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren*, 2008, n. 34). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; sentenza del Tribunale federale 2C\_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.1; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

#### **E. 6.4.2**

Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivante dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Le stesse hanno infatti portata allorché le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3 e rif. citati).

#### **E. 6.4.3**

Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 6.4.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa

D-421/2022 Pagina 11 verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e riferimenti citati).

#### **E. 6.4.4**

Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pre-giudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare ed al suo

curriculo scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. citati).

#### **E. 6.4.5**

I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'ap-proccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno-clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Quora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori sovrapposti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento

D-421/2022 Pagina 12 generale delle prove (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. citati).

#### **E. 6.4.6**

La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinante per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia. Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove. Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7).

#### **E. 6.4.7**

Ora, nella presente disamina, dall'esame odontostomatologico – le quali conclusioni sono state fondate soltanto sul dente meno sviluppato, ovvero il dente 38 – è risultata un'età minima di 15,3 anni, mentre che dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni (cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 4 e 6). Per questo motivo, conformemente

alla giurisprudenza (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), ed a quanto anche postulato dall'insorgente nel gravame, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Dall'esame odontostomatologico, è risultato un intervallo che si situa tra i 15,3 anni ed i 19,6 anni, con un'età media di 17,5 anni. D'altro canto, l'esame sterno-clavicolare riporta unicamente l'età minima di 19 anni, e l'età media di 23,6 anni. Quand'anche tale esame non riporti l'età massima, anche considerate l'età minima e l'età media, contrariamente alle conclusioni a cui giunge l'insorgente nel suo gravame, risulta chiaramente come tale intervallo si sovrapponga all'intervallo dell'esame odontostomatologico (15,3–19,6 anni). Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; anche a titolo esemplificativo nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4641/2021 del 1° novembre 2021 consid. 8.1). Tale risultato non viene scalfito neppure dalla circostanza che nelle conclusioni peritali non si è citata anche l'età minima espressa nell'esame odontostomatologico di 15,3 anni, come lamentato dall'insorgente nel ricorso, in quanto appare dalle argomentazioni proposte in merito nel rapporto peritale che l'età minima sia stata valutata tenendo conto di

D-421/2022 Pagina 13 tutte le conclusioni riportate nei vari esami (anche dell'esame odontostomatologico; cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 4 e pag. 11), e non è per questo solo motivo in grado di ribaltare l'attendibilità dei risultati della stessa, e la forte verosimiglianza di maggiore età a cui si giunge come sopra considerato. In una tale casistica, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla popolazione afghana appare privo di rilevanza. Risulta difatti legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti siano, se del caso, in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si sostituisca alle valutazioni degli esperti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Il fatto stesso che l'assenza di campionatura etnica riferibile sia stato menzionato nel rapporto peritale (cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 11), denota invero come la questione sia stata considerata nell'allestimento di quest'ultimo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 7.1). Ad uguale conclusione si giunge poi riguardo alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare, in quanto anche in questo caso, risulta dal rapporto medico come di tali aspetti se ne sia tenuto debito conto (cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 11). Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in specie state rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Visti i risultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici che attestano della maggiore età dell'insorgente, in concreto particolarmente concludente.

#### **E. 6.4.8**

Circa i documenti presentati dall'insorgente dinanzi all'istanza inferiore, ovvero la fotocopia della taskara con la relativa traduzione (cfr. atto SEM n. 20/-, mezzo di prova n. 1), nonché copia della traduzione certificata della taskara in lingua inglese (cfr. atto SEM n. 20/-, mezzo di prova n. 2), come pure del certificato vaccinale (cfr. atto SEM n. 20/-, mezzo di prova n. 4), occorre osservare quanto segue.

#### **E. 6.4.8.1**

Per quanto concerne la taskara, sebbene tale documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio di falsificazioni, motivo per cui gli viene di norma riconosciuto soltanto un valore probatorio ridotto. Oltracciò, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti

D-421/2022 Pagina 14 sulla taskara sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non possa essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto che esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afghana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. citati). In specie, la taskara è stata prodotta soltanto in copia, quindi non risulta essere esente da possibili modificazioni e falsificazioni. Inoltre, anche si volesse ritenerla autentica, tale documento si limita comunque a ritenere che al momento dell'emissione l'insorgente avrebbe avuto (...) anni nel (...) (equiparabile nel calendario gregoriano all'anno [...]). Anche volendo considerare l'ipotesi più favorevole all'insorgente, la supposta età attuale di (...) anni da essa desumibile (considerata la data d'emissione del [...]), si scosta comunque in modo lampante rispetto a quanto concluso dagli accertamenti medici esperiti. Pertanto, tale mezzo di prova non è in grado di rimettere in discussione le risultanze peritali.

#### **E. 6.4.8.2**

Riguardo poi la copia del certificato vaccinale, che espone una data di nascita del (...) (espresso nel calendario persiano, che secondo il calendario gregoriano corrisponde al [...]), la stessa non può essere assimilata ad un documento di legittimazione o d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), e quindi non è atta a supportare validamente le asserzioni dell'insorgente in merito all'età asserita. Inoltre essendo che anche tale documento è stato presentato soltanto in copia non risulta essere possibile verificarne l'autenticità. Frattanto, neppure lo stesso è in grado di porre in discussione validamente le conclusioni della perizia medica.

#### **E. 6.4.9**

Altresì, anche volendo parzialmente relativizzare a favore dell'insorgente le asserzioni da lui rilasciate nel corso del verbale d'audizione circa la sua biografia e le relazioni familiari, non si spiega tuttavia segnatamente come egli abbia potuto affermare di essere nato il (...) secondo il calendario afghano (ovvero pari al [...]; cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 1.06, pag. 3), allorché invece sia dal foglio dei dati personali del (...) ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 2/2), che dal rapporto peritale, come pure dalla copia del certificato vaccinale (cfr. atto SEM n. 20/-, mezzo di prova n. 4),

D-421/2022 Pagina 15 si evincerebbe che egli è nato il (...). Interrogato in merito a tale incongruenza in corso di audizione, l'insorgente ha unicamente affermato che forse si sarebbe sbagliato, senza tuttavia fornire maggiori precisazioni in merito alla data corretta,

anzi allegando di avere in quel momento “circa (...) anni” (cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 1.06, pag. 3), quindi offrendo un ulteriore elemento vago e per nulla esplicativo dell’incoerenza. Non si può poi seguire la tesi offerta in proposito dalla rappresentante legale dell’insorgente nel ricorso, in quanto non soltanto come riferito sopra egli non è riuscito a spiegare in modo verosimile la discrepanza in corso d’audizione allorché gli è stata data la possibilità, ma non risulta comprensibile neppure il motivo per il quale, non conoscendo il calendario gregoriano, egli abbia scritto la sua data di nascita nel foglio dei dati personali in questo calendario, invece di indicarla nel calendario persiano da lui conosciuto, come invece avrebbe fatto soltanto nell’audizione. Peraltro, appare meramente pretestuosa l’affermazione della rappresentanza legale, allorché sottolinea nel ricorso che non risulterebbe come l’insorgente abbia confermato in sede di audizione di aver compilato di suo pugno il foglio dei dati personali, avendo invero lo stesso interessato potuto prendere posizione specificatamente in merito a tale contestazione in corso d’audizione e risultando esplicitamente dagli atti di causa. Altresì, singolari risultano essere le allegazioni in merito alle età dei genitori e dei fratelli: il ricorrente ha saputo difatti indicare le età (approssimative) dei fratelli e del padre – ma non della madre – senza tuttavia conoscere alcun anno di nascita degli stessi (cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 1.16.04, pag. 4 e p.to 3.03, pag. 6). Inoltre, anche per quanto concerne la scuola, se è stato in grado di indicare l’anno in cui avrebbe terminato la stessa, ovvero poco prima del (...) mese del (...) (espresso nel calendario persiano; secondo il calendario gregoriano equivalente all’anno [...]), nonché che avrebbe frequentato (...) anni di scuola, non è tuttavia riuscito ad indicarne l’inizio più precisamente (cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 1.17.04, pag. 4 seg.).

#### **E. 6.4.10**

In seguito, vi è pure luogo di osservare come il fatto che il ricorrente in Slovenia sia stato considerato minorenne, con una data di nascita registrata al (...), non costituisce un indizio a favore dell’asserita minore età. Invero, al riguardo non vi sono informazioni quanto ad una perizia o analisi effettuata in tal senso dalle autorità slovene (cfr. anche in proposito la sentenza del Tribunale D-4641/2021 consid. 8.4). In tale contesto, l’evenienza che la SEM avrebbe trasmesso alla Slovenia, con la domanda di ripresa in carico, la perizia medica esperita per determinare l’età dell’insorgente, limitandosi e riportarne unicamente le conclusioni nella stessa (cfr. atto SEM n. 34/6), invece che anche il carattere controverso della modifica dell’età e

D-421/2022 Pagina 16 della stima dell’esame odontostomatologico, come denotato nel suo ricorso dall’insorgente, non appaiono essere in alcun modo violanti il principio inquisitorio dell’autorità inferiore. Difatti, ella ha riportato nella domanda di ripresa in carico correttamente come il ricorrente si sarebbe presentato come minore, nato il (...), e secondo quali elementi – tra i quali anche ma non solo la perizia medica annessa – la minore età asserita sarebbe invece stata esclusa dall’autorità elvetica. Sulla base di tali indicazioni, l’autorità slovena preposta aveva la piena possibilità di determinarsi circa la sua competenza, che verrà trattata dappresso.

#### **E. 6.4.11**

In definitiva, è dunque a giusto titolo che l’autorità di prima istanza ha ritenuto che l’interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere minorenne al momento della registrazione della sua domanda d’asilo in Svizzera. Pertanto, non risulta esserci spazio per un’applicazione del principio “in dubio pro minor” citato in sede ricorsuale (cfr. a tal

proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore rif. citato).

### **E. 7.1**

Chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore, nella sua decisione del 19 gennaio 2022, non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Slovenia competente per l'analisi della sua domanda d'asilo, nonché non riscontrando ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale Stato membro.

### **E. 7.2**

Al riguardo, l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale censura un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in rapporto alle violenze che egli avrebbe subito da parte delle autorità slovene come pure dell'asserito respingimento (cosiddetto "push-back") verso la G. \_\_\_\_\_ che le autorità slovene avrebbero voluto attuare, salvo essere respinto dalla G. \_\_\_\_\_ in quanto considerato minorenne. Con riferimento a ciò, egli ha citato alcuni passaggi di rapporti effettuati da organismi non-governativi ([...] e [...]), che dimostrerebbero le violazioni ed i respingimenti perpetrati ai danni di migranti dalle autorità slovene. Altresì l'insorgente ha segnalato come soffrirebbe di problemi psicologici, che sarebbero anche causati dalla preoccupazione per un rinvio in Slovenia come sarebbe certificato dal F2 del (...) annesso al ricorso (e già presente agli atti della SEM, n. 47/2).

D-421/2022 Pagina 17

### **E. 8.1**

Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal predetto Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

### **E. 8.2**

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato

come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

### **E. 8.3**

Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

### **E. 9**

Nella presente disamina, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 34/6),

D-421/2022 Pagina 18 nonché l'esplicita accettazione della medesima da parte delle autorità slovene (cfr. atti SEM n. 37/1 e 38/1), la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, è di principio data.

### **E. 10.1**

Occorre ora determinare se la SEM è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti determinanti in relazione alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Slovenia, come censurato nel ricorso dall'insorgente. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe mancato di approfondire gli asseriti maltrattamenti ed il respingimento subiti in Slovenia (e per quanto concerne le violenze anche di quelle subite in G.\_\_\_\_\_ ed in E.\_\_\_\_\_).

### **E. 10.2**

Anzitutto, per ciò che concerne i presunti maltrattamenti delle autorità (...) e (...) ai danni del ricorrente, gli stessi non risultano essere giuridicamente determinanti in specie, in quanto non sono oggetto della presente procedura, trattandosi di un trasferimento verso la Slovenia. Di conseguenza, l'autorità inferiore non aveva da accertare nulla su questo punto (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-4641/2021 consid. 11.3).

### **E. 10.3**

In seguito, per quanto concerne il presunto respingimento illegale e maltrattamenti da parte delle autorità slovene, vi è modo di ritenere che al momento dell'emissione della decisione impugnata, dagli atti la situazione risultava sufficientemente acclarata. L'insorgente si è difatti potuto esprimere nel corso dell'audizione riguardo ai motivi per i quali non vorrebbe ritornare in Slovenia e l'autorità inferiore appare averne tenuto conto nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5 segg. del provvedimento avvertato). Pertanto, non risulta chiaro quali ulteriori approfondimenti avrebbe dovuto intraprendere in tale contesto la SEM, essendo rammentato come il fatto solo che l'autorità inferiore sia giunta ad una conclusione differente rispetto a quella dell'insorgente in merito a tali evenienze, non risulta violante il principio inquisitorio, bensì deriva dal libero apprezzamento delle stesse da parte dell'autorità decidente.

### **E. 10.4**

Tenuto conto quindi della questione giuridica che si poneva, ovvero a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 par. 2 2a frase

Regolamento Dublino III, il complesso fattuale era sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato verso la Slovenia nel contesto di un procedimento Dublino (cfr. anche infra consid. 11), di modo che, nulla può dunque essere rimproverato alla SEM, D-421/2022 Pagina 19 che non ha violato il principio inquisitorio (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4641/2021 consid. 11.2 e 11.5).

### **E. 11.1**

Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). La Slovenia è difatti legata alla CartaUE e firmataria della CEDU (RS 0.101) della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. a tal proposito la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionalistica [di seguito: direttiva accoglienza]; tra le tante la sentenza del Tribunale E-44/2022 dell'11 gennaio 2022 consid. 5.2.1).

### **E. 11.2**

Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011 [Grande Sezione], C-411/10 e C-493/10).

### **E. 11.3**

Anche tenuto conto dei rapporti critici sulla situazione in Slovenia citati nel ricorso, secondo la giurisprudenza del Tribunale, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia nel succitato Paese, che condurrebbero al pericolo di trattamenti contrari ai sensi dell'art. 4 CartaUE

D-421/2022 Pagina 20 (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-244/2022 del 24 gennaio 2022 consid. 7.3 con ulteriori rif. citati, E-44/2022 consid. 5.2.2). Inoltre, circa l'asserito tentativo di respingimento in G. \_\_\_\_\_ dell'insorgente, si osserva come lo stesso non sia in grado di sovvertire la giurisprudenza testé citata. Egli ha difatti avuto accesso alla procedura d'asilo in Slovenia, avendo potuto depositarvi una domanda d'asilo – anche se

contro la sua volontà secondo i suoi asserti – ed avviare quindi un procedimento volto all’ottenimento dell’asilo, come del resto confermato dalle autorità dello stesso Stato membro, che hanno peraltro espressamente accettato la ripresa in carico dell’insorgente. Viene quindi da sé che il ricorrente non rientra nella categoria delle persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la G. \_\_\_\_\_, impedendo loro di depositare una domanda d’asilo e le conseguenti violazioni dei loro diritti umani, come è possibile desumere dai rapporti degli organismi internazionali non-governativi citati nel gravame dall’insorgente. I timori quindi palesati dall’insorgente nel ricorso di essere respinto dalla Slovenia, non risultano quindi sussistere. Da ultimo, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando l’insorgente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tale genere.

#### **E. 11.4**

Conseguentemente, alla luce di tutto quanto precede, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

#### **E. 12.1**

Nella misura in cui il ricorrente asserisce di aver subito dei maltrattamenti da parte delle autorità slovene – ovvero in svariate occasioni sarebbe stato picchiato dalla polizia slovena, ed in un’occasione per (...) giorni non sarebbe riuscito a camminare dopo le percosse subite e non lo avrebbero mai portato dal medico; altresì lo avrebbero costretto a depositare domanda d’asilo altrimenti non avrebbe potuto lasciare il centro molto isolato dove si trovava, ove gli agenti si sarebbero comportati malissimo con i richiedenti, insultandoli allorché passavano davanti alla loro stanza; soltanto una volta gli avrebbero consegnato lo shampoo per lavarsi nonché sarebbe potuto andare all’aria aperta soltanto per cinque minuti al giorno (cfr. atto SEM n. 24/12, p.to 8.01, pag. 10) – occorre valutare se l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (“clausola di sovranità”), rispettivamente l’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità), possa trovare applicazione in specie.

D-421/2022 Pagina 21

#### **E. 12.2**

Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

#### **E. 12.3**

Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L’autorità di prima istanza, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 cons. 7 e seg.). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione

di motivi umanitari, e sia conforma ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

#### **E. 12.4**

Come già sopra considerato, il ricorrente – anche se contro la sua volontà secondo quanto da lui asserito – è stato registrato in Slovenia quale richiedente l'asilo il (...) ed ha lasciato il predetto Paese depositando una domanda d'asilo in Svizzera (...) giorni dopo, quindi prima che la sua domanda d'asilo potesse essere elaborata nel suddetto Stato membro. La sua partenza dallo stesso è stata quindi volontaria e non v'è alcun elemento concreto e dettagliato agli atti che dimostri che le autorità slovene abbiano cercato, senza procedere all'esame della sua domanda d'asilo, di rinviarlo in un Paese ove egli rischi di subire dei trattamenti vietati dal diritto internazionale. L'insorgente non è neppure riuscito con le sue allegazioni poco sostanziate a comprovare che un trasferimento in Slovenia lo esporrebbe effettivamente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni essenziali minimi secondo la direttiva accoglienza (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4641/2021 consid. 12.4 con ulteriore rif. citato). Tuttavia, nel caso di eventuali problematiche sia legate all'alloggio che all'accesso alla procedura d'asilo, egli rimane libero di prendere contatto con le autorità competenti rispettivamente con le organizzazioni caritative presenti in loco, fino a rivolgersi alle pertinenti autorità giudiziarie slovene per far valere i suoi diritti. Anche se non si può del tutto escludere, visti i suoi asserti in

D-421/2022 Pagina 22 merito, che il ricorrente abbia potuto subire in Slovenia delle violenze e degli insulti, non v'è da partire dall'assunto che, nell'ambito di una procedura di trasferimento Dublino, egli sarebbe nuovamente esposto a simili trattamenti. Invero, come motivato rettamente dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione avversata), nel caso della Slovenia si tratta di uno Stato di diritto che dispone di un sistema di giustizia funzionante, ed il ricorrente potrà quindi rivolgersi ai competenti posti, se dovesse sentirsi trattato in modo ingiusto o illecito da parte di membri di autorità slovene o di terze persone.

#### **E. 12.5**

Per quanto poi attiene lo stato di salute dell'insorgente (cfr. supra lett. J), si osserva come attualmente egli soffra di un disturbo da disadattamento con reazione depressiva, per il quale svolge dei regolari consulti psichiatrici ed è in trattamento con i medicinali (...) (cfr. atti SEM n. 41/2 e 47/2). Per quanto non si voglia in questa sede in alcun modo sminuire la portata di tale patologia, risulta pacifico che in concreto non vi siano indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale né tantomeno di patologie che possano raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di un peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento del ricorrente (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Il solo fatto che il

ricorrente soffrirebbe di problemi psicologici anche legati alla preoccupazione di un suo trasferimento in Slovenia, come addotto nel gravame, non risulta essere determinante in tale contesto, essendo rammentato come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. a titolo d'esempio la sentenza del Tribunale D-5268/2021 con- sid. 13.3.3 con ulteriori rif. citati). Peraltro, sotto tale profilo, secondo l'F2 del (...) prodotto anche con il ricorso, si evince piuttosto un miglioramento dello stato psichico dell'insorgente ove è segnalato un "miglioramento della ruminazione del pensiero" (cfr. atto SEM n. 47/2). Inoltre, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che la Slovenia dispone di un'infrastruttura sanitaria sufficiente, alla quale il ricorrente può avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza; sen- tenze del Tribunale E-269/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 6.2 con ulte- riori rif. citati, F-5473/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 5.3). Non vi sono

D-421/2022 Pagina 23 peraltro degli indizi concreti all'incanto che lascino presagire che al ricor- rente verrebbero negate le cure ed i trattamenti medici necessari ed ade- guati in Slovenia.

#### **E. 12.6**

Ne discende che il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sa- rebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. Come detto, appartiene peraltro all'insorgente sollevare l'eventuale viola- zione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto di- nanzi alle autorità dello Stato in questione.

#### **E. 13**

In definitiva, nella presente disamina, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il potere discrezionale di cui dispone ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. supra consid. 12.3). Conseguentemente, e ritenuto anche che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), non v'è ragione di applicare la clausola di- screzionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di so- vranità).

#### **E. 14**

Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Slovenia è competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del richiedente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto Regolamento.

#### **E. 15**

Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è en- trata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

#### **E. 16**

In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta

D-421/2022 Pagina 24 le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del tra- sferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

#### **E. 17**

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

#### **E. 18**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo, così come di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.

#### **E. 19**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall'assunto che l'insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, e non sono quindi prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

#### **E. 20**

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-421/2022 Pagina 25 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:  
1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.